

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Settembre 2012

Enti locali. Comune.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, 10 settembre 2012, n. 915 – Pres. Calveri, Est. Andolfi

Ricade nella competenza comunale la costruzione dei canili ed è, pertanto, illegittimo il provvedimento regionale di revoca parziale del finanziamento per la realizzazione di un canile, motivato sul presupposto che la competenza alla concreta e materiale costruzione dei canili non rientri nella competenza dell'ente comunale.

[Link al testo della sentenza](#)

Espropriazione per pubblica utilità.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, 10 settembre 2012, n. 923 – Pres. Calveri, Est. Andolfi

È nullo, per difetto assoluto di attribuzione, il provvedimento col quale un Comune ha dichiarato l'acquisizione a titolo originario delle aree precedentemente occupate, adottato il 21.8.2001, allorché non esisteva alcuna norma che consentisse alla PA, in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, di evitare la restituzione dell'area.

[Link al testo della sentenza](#)

Enti locali. Finanza locale.

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 settembre 2012, n. 575 – Pres. Leotta, Est. Mameli

Il limite di assunzioni entro il numero delle cessazioni dell'anno precedenti di cui all'art. 1 comma 562 L. 296/2006 opera al solo fine del rispetto della previsione del primo periodo del comma 562, ovvero il contenimento delle spese di personale nel limite del corrispondente ammontare dell'anno 2004.

[Link al testo della sentenza](#)

Pubblico impiego. Inquadramento in ruolo.

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 11 settembre 2012, n. 567 – Pres., Est. Leotta

Ai fini del riconoscimento giuridico ed economico del servizio pre-ruolo, ai sensi dell'art. 103 D.P.R. n. 382/1980 può essere considerato equivalente a quello del ricercatore solo il servizio reso nella qualifica di tecnico laureato, e non quello di collaboratore tecnico.

[Link al testo della sentenza](#)

Ordine pubblico e sicurezza pubblica. Informativa antimafia.

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 5 settembre 2012, n. 1623 – Pres. Onorato, Est. Mele

La situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare fugata per il mero e formale trascorrere del tempo da una precedente verifica fatta, occorrendo, invece, la sopravvenienza e l'accertamento di fatti positivi che diano conto di un oggettivo e reale discostamento dalla situazione in precedenza rilevata.

Il dato normativo contenuto nell'art. 2 dpr n. 252/1998 (oggi, art. 86, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011), affermando la limitata utilizzabilità temporale della documentazione antimafia, dunque, si riferisce solo ai casi di documentazioni negative (le quali attestino che non sussistono tentativi di infiltrazioni mafiose) e non anche alle ipotesi di documentazioni positive, che conservano, quindi, la loro capacità interdittiva anche oltre quel termine, con la conseguenza che il mero decorso del termine semestrale di legge non è di per sé ostativo alla utilizzabilità di un pregresso accertamento interdittivo.

L'esistenza o la sopravvenienza di elementi "in bonis" obbliga l'amministrazione ad approfondimenti istruttori e, comunque, ad una ponderazione più attenta ed approfondita del residuo quadro indiziario a disposizione, al fine di confermarne, con adeguata esternazione, la valenza verso la conclusione interdittiva, attraverso una analisi che tenga conto e dia adeguatamente ragione non solo della sua rilevanza positiva, ma anche dei motivi per i quali esso non è vinto o posto incisivamente in discussione dall'elemento di segno contrario.

[Link al testo della sentenza](#)

La sentenza contiene un'ampia analisi dell'istituto dell'informativa antimafia, anche alla luce del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13-8-2010 n. 136", oltre ad una ricca rassegna della giurisprudenza formatasi in materia.

Si segnala, per completezza, che in base all'art. 119 del D.lgs. n. 159/11, pubblicato nella G. U. 28 settembre 2011, n. 226 le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, ossia proprio quelle che disciplinano la documentazione antimafia, entreranno in vigore "decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1".

Giurisdizione.

Demanio e patrimonio. Alienazione.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 settembre 2012, n. 3767 – Pres. Pagano, Est. Caminiti

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di procedura di autorizzazione alla vendita, avviata dall'I.N.A.I.L., ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 57 bis D. lgs. n. 42/2004, in quanto la posizione del ricorrente, titolare del diritto di opzione all'acquisto dell'immobile da lui condotto, ai sensi della L. n. 410/01, assume la consistenza di interesse

legittimo, atteso che l'eventuale diniego di autorizzazione e/o l'esercizio della prelazione da parte dello Stato o degli enti territoriali sull'immobile de quo, già riconosciuto come di interesse storico culturale, si presenterebbe come prevalente sul detto diritto di opzione.

In forza dalla disciplina sulla successione delle leggi nel tempo, il disposto normativo di cui al comma 12 della l.n. 14/2009, che a sua volta fa esplicito rinvio ai commi 17 e 17-bis dell'art. 3 decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, è destinato a prevalere sulla normativa, tra l'altro di carattere più generale, di cui alla lettera ll) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 che ha introdotto nel corpo del Dlgs. 42/2004 l'art. 57 bis.

[Link al testo della sentenza](#)

La sentenza offre una dettagliata ricostruzione della normativa concernente l'alienazione degli immobili da parte degli enti previdenziali.

Processo amministrativo. Rappresentanza e difesa in giudizio.

Giurisdizione. Giurisdizione esclusiva. Urbanistica.

Urbanistica. Piano di lottizzazione.

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 24 settembre 2012, n. 1674 – Pres. Onorato, Est. Grasso

Ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, requisito necessario per la proposizione della domanda o la resistenza in giudizio. (1)

Nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell'Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, devono ritenersi rientranti anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che involgono diritti soggettivi delle parti, considerato anche che il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione (in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae) connesso al rilascio della concessione edilizia e pertanto discendente dall'adozione di un provvedimento amministrativo. (2)

La convenzione di lottizzazione è fonte di obbligazioni propter rem ed è, pertanto, astrattamente idonea a vincolare anche i successivi aventi causa del proprietario stipulante, i quali però ne rispondono pro quota, (3)

[Link al testo della sentenza](#)

(1) Osserva il Tar che alla Giunta sono state conferite le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo non riservate dalla legge al Consiglio, mentre spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai regolamenti, nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le menzionate funzioni di indirizzo. Inoltre, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali il Sindaco ha assunto, ancor più con la legge n. 81/1993, che ne ha previsto l'elezione diretta, un ruolo politico ed amministrativo centrale, in quanto titolare di funzioni di direzione e di coordinamento dell'esecutivo comunale; onde l'autorizzazione (del Consiglio prima e poi) della Giunta, se trovava ragione in un assetto in cui il Sindaco era eletto dal Consiglio e la Giunta costituiva espressione del Consiglio stesso, non ha più ragion d'essere in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta.
--

(2) Vd. Cons. St., Sez. V, 21 aprile 2006, n. 2258; Cass., SS. UU., 20 novembre 2007, n. 24009.
(3) Il Tar ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio formulato da Cass., SS.UU., 9 aprile 2008, n. 9148, secondo cui le obbligazioni solidali gravanti sul condominio possono essere assunte pro quota dai proprietari dei singoli appartamenti.

Leggi, decreti e regolamenti. Efficacia.

T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 24 settembre 2012, n. 1678 – Pres. Onorato, Est. Grasso

La norma di legge che intervenga sulla durata del termine di prescrizione (riducendolo da dieci a cinque anni) correttamente è intesa nel senso di operare anche a fronte di rapporti giuridici in corso (per tali da intendersi quelli in relazione ai quali il termine in questione stesse ancora decorrendo alla data di entrata in vigore della legge), senza che ciò incida sul principio (peraltro tendenziale) di irretroattività della legge.

[Link al testo sentenza](#)

Fattispecie relativa a rimborso di titoli di Stato per i quali la L. 27 dicembre 1997 n. 449 (entrata in vigore il 1° Gennaio 1998), all'art. 54, comma 5, riduceva da dieci a cinque anni il termine di prescrizione. In giurisprudenza Cons Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7583. Cons. St., pareri n. 289/1995 e n. 3313/2005; T.A.R. Veneto, 3 novembre 2003, n. 5453.

Magistrati. Magistrati ordinari. Incarichi direttivi.

T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 settembre 2012, n. 7469 - Pres. Piscitello, Est. Gabricci

Ai fini del conferimento dell'ufficio direttivo di procuratore generale presso la Corte d'Appello non si applica la previsione di cui all'art. 194 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (per cui il magistrato destinato ad una sede da lui chiesta non può essere trasferito ad altre sedi od assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui lo stesso ha assunto effettivo possesso dell'ufficio) al magistrato che eserciti le funzioni di avvocato generale presso la Corte di Cassazione. Tale interpretazione, seguita dal C.S.M. (e tradotta anche nella deliberazione del 12 gennaio 2011), ha trovato conferma nella novella apportata all'art. 195, comma 4, della legge sull'ordinamento giudiziario da parte dell'art. 35 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Tale disposizione, intervenuta dopo la notificazione del ricorso, quand'anche non abbia natura interpretativa, costituisce comunque un determinante supporto esegetico della previgente locuzione, contenuta nell'art. art. 195, e derogatoria all'art. 194, "nonché ai magistrati ad essi equiparati". Del resto, sarebbe irragionevole ritenere che la deroga di cui all'art. 195 trovi applicazione per le sole funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado, trascurando tutte le alte funzioni direttive di legittimità, equivalenti o superiori, le quali possono bene essere accomunate alle prime nella finalità di favorire, anche nell'interesse generale, una maggiore mobilità alla fine della carriera.

[Link al testo della sentenza](#)

**Magistrati. Magistrati ordinari. Incarichi direttivi e semidirettivi.
Processo amministrativo. Azione di annullamento. Azione di accertamento.**

T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 settembre 2012, n. 7474 - Pres. Piscitello, Est. Gabricci

La delibera di conferimento dell'incarico di Procuratore aggiunto della Repubblica, annullata con sentenza del T.A.R. Lazio, confermata dal Consiglio di Stato, è inefficace anche in assenza di conseguenti delibere del C.S.M., atteso che la sentenza del giudice amministrativo è esecutiva anche se non passata in giudicato. In particolare, detta sentenza ha un contenuto demolitorio, ed è, per ciò stesso, autoesecutiva; l'effetto giuridico si realizza immediatamente ed esclusivamente mediante l'emanazione della statuizione di annullamento da parte del giudice, senza bisogno che l'Amministrazione compia una consequenziale attività, materiale ovvero giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso ottenere con la proposizione del ricorso.

E' naturalmente possibile che la sentenza importi anche obblighi ripristinatori e conformativi per l'Amministrazione, derivanti dall'annullamento giurisdizionale dell'atto illegittimo; ma ciò si aggiungerà al primario effetto demolitorio, e non determinerà certo la sospensione di quest'ultimo derivante ex lege dalla sentenza, in attesa che la parte resistente si determini a dare osservanza agli ulteriori suoi obblighi.

Con la pubblicazione della sentenza d'appello, confermativa della decisione di annullamento del T.A.R., la nomina a procuratore aggiunto del controinteressato è stata senz'altro annullata ed ha cessato dunque di operare, con effetto retroattivo; in tale modo è venuto meno il necessario presupposto affinché quel magistrato potesse esercitare le funzioni di supplente-reggente, con automatico effetto caducante sulla nomina a vicario, costituendo la nomina ad aggiunto requisito imprescindibile per la prima.

La domanda del ricorrente di accertamento del proprio diritto a reggere l'ufficio, in caso di mancanza od impedimento del procuratore della Repubblica, in quanto procuratore aggiunto anziano (ai sensi dell'art. 109 del r.d. n. 12 del 1941) è fondata, seppure la posizione soggettiva dedotta non possa essere qualificata in termini di diritto soggettivo, ma di potestà: la norma attribuisce infatti la reggenza, senza necessità di alcun atto intermedio, discrezionale o vincolato, direttamente all'aggiunto più anziano, per effetto di tale sua funzione; ma, a sua volta, quegli non ha una mera facoltà, inerente ad un diritto, ma anche un obbligo di assumere la reggenza fino alla presa di servizio del nuovo procuratore.

[Link al testo della sentenza](#)

Pubblico impiego. Trattamento economico e indennità.

T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 settembre 2012, n. 7492 - Pres. Piscitello, Est. Stanizzi

Il meccanismo di "trascinamento" del trattamento retributivo, previsto dall'art. 202 del t.u. imp. civ. Stato, non opera nel caso di avvocato dell'I.N.P.S. che poi divenga uditore giudiziari, perché la disposizione in questione trova applicazione soltanto nei casi di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione, ma anche essa statale, e cioè nell'ambito di un sistema burocratico unitario.

La portata dall'art. 202 del t.u. imp. non può essere dilatata fino a ricomprendere l'I.N.P.S. nel novero delle Amministrazioni statali, neppure in senso ampio, trattandosi di ente pubblico dotato di personalità giuridica (pertanto distinto dallo Stato) e deputato al perseguimento di interessi che integrano l'attività dello Stato, ma non sono considerati direttamente statali (si tratta di ente ausiliario, e non strumentale dello Stato).

[Link al testo della sentenza](#)

Tale orientamento giurisprudenziale risale alla sentenza di Cons. Stato, Ad. Plen., 16 marzo 1992, n. 8.

Trasporti. Autoservizi non di linea.

T.A.R. Lazio, Sez. II, 4 settembre 2012, n. 7516 e 7517 (sentenze non definitive) - Pres. Tosti, Est. Martino

Nell'ambito dell'impugnativa della delibera n. 68 dell'8/9 novembre 2011 con cui l'assemblea capitolina ha adottato il regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, va rimesso alla Corte di Giustizia U.E. il seguente quesito : se gli articoli 49 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4, 5 e 6, 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ostino all'applicazione degli artt. 3, comma 3, 8, comma 3, e 11 della legge n. 21 del 1992, nella parte in cui dispongono, rispettivamente, che «la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione»; che «per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione» e che «le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni».

[Link al testo della sentenza 7516 e 7517](#)

Magistrati. Magistrati ordinari. Concorsi e nomine.

T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 settembre 2012, n. 7562 - Pres. Piscitello, Est. Stanizzi

Il giudizio di inidoneità alla prova di diritto penale del concorso per uditore giudiziario non è affetto da difetto di motivazione, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che il voto numerico (e, analogamente, il giudizio conclusivo) costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della Commissione.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, alla cui stregua «sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta» e che «agli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"» significa che il giudizio di inidoneità contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficiente della prova concorsuale, che, del tutto inutilmente, dovrebbe essere ulteriormente esplicitato con l'espressione di un voto, sulla base di una disciplina che non appare affetta da profili di illegittimità costituzionale.

Un difetto di motivazione del giudizio di inidoneità potrebbe apprezzarsi solo ove il candidato offrisse elementi idonei a supportare l'arbitrarietà o l'irragionevolezza del giudizio, quanto meno con riguardo ai criteri predeterminati dalla Commissione.

La diversa disciplina dettata dal d.lgs. n. 166 del 2006 per il concorso notarile non può essere invocata per il concorso in magistratura, in quanto espressione di una differente scelta legislativa, che tiene conto della diversità della professione notarile, essendo il notaio tanto un libero

professionista, quanto un pubblico ufficiale, sostituto d'imposta, con la conseguenza che il concorso notarile riflette questa duplicità di ruoli, consistendo in una selezione finalizzata alla copertura dei posti vacanti ed in una contestuale abilitazione all'esercizio dell'attività, che viene riconosciuta ope legis ai vincitori ai sensi dell'art. 32 del r.d. 22 dicembre 1932, n. 1728, laddove tramite il concorso in magistratura si accede ad un rapporto di servizio esclusivamente pubblicistico.

[Link al testo della sentenza](#)

**Ordine pubblico e sicurezza pubblica. Informativa antimafia.
Processo amministrativo. Giurisdizione.**

T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 12 settembre 2012, n. 7698 - Pres. Filippi, Est. Caponigro

L'atto con cui la Stazione appaltante, in conseguenza dell'informativa prefettizia (antimafia atipica), recede dal contratto di appalto è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l'esigenza di evitare la costituzione od il mantenimento di rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti sussistono sospetti di legami con la criminalità organizzata.

L'informativa prefettizia è un atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

L'informativa antimafia supplementare od atipica (di cui all'art. 10, comma 9, d.P.R. n. 252 del 1998) si distingue dall'informativa antimafia tipica perché rimette alla valutazione autonoma e discrezionale dell'Amministrazione destinataria dell'informativa l'efficacia interdittiva. Ne consegue che le informative atipiche, in quanto atti meramente partecipativi di circostanze di fatto, non determinano di per sé un divieto legale a contrarre e non comportano, necessariamente ed inevitabilmente, l'adozione di provvedimenti pregiudizievoli per il privato, essendo questi rimessi alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante.

Una volta ricevuta l'informativa atipica, la Stazione appaltante deve valutare gli elementi in essa contenuti ed eventualmente fornire idonea motivazione in ordine all'assenza dei requisiti soggettivi in capo all'impresa, tali da giustificare la risoluzione del contratto.

[Link al testo della sentenza](#)

Beni culturali e paesaggistici. Tutela dei beni culturali. Attestato di libera circolazione.

T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 17 settembre 2012, n. 7833 - Pres. Scafuri, Est. Maddalena

Il diniego dell'attestato di libera circolazione (riferito, nel caso di specie, al dipinto ad olio su tela di Robert Jacques Francois Lefevre raffigurante la "Fanciulla con arpa") intervenuto oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 non è illegittimo, in quanto tale termine non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria (come si desume anche dalla considerazione che la finalità ad esso sottesa è quella di impedire la dispersione del patrimonio culturale nazionale).

La natura ordinatoria del termine previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 è compatibile con l'esclusione del silenzio assenso dalla materia dei beni culturali (inferibile dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990); ed invero un'eventuale ricostruzione della fattispecie in termini di

decadenza dal potere di provvedere in senso negativo sull'istanza, con conseguente formazione di un silenzio assenso, finirebbe per porre non poche complicazioni, non essendo possibile un'autorizzazione all'esportazione per silentium.

Il divieto di esportazione è finalizzato a preservare la memoria della comunità nazionale ed a promuovere lo sviluppo della cultura; ciò comporta che deve escludersi che il carattere della "italianità" dell'esemplare costituisca una condizione imprescindibile affinché se ne possa imporre il trattenimento forzoso sul territorio nazionale, e che, di contro, sia ben possibile il divieto di esportazione di opere straniere, purché la loro presenza nel patrimonio culturale nazionale sia necessaria per favorire la conoscenza delle culture di cui i beni in questione costituiscono "testimonianza materiale di civiltà" (e dunque legittimamente il provvedimento impugnato è motivato con la rilevanza dell'opera per la conoscenza della pittura neoclassica francese e con l'esistenza di soli due quadri di questo pittore).

[Link al testo della sentenza](#)

Contributi e agevolazioni.

T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 21 settembre 2012, n. 8009 - Pres. Silvestri, Est. Rotondo

È legittima l'esclusione dalla ripartizione delle elargizioni liberali disposte dal Ministero della Difesa della convivente more uxorio di una vittima di Nassiriya, avendo l'Amministrazione circoscritto la categoria dei beneficiari a quella degli "aventi causa delle vittime dell'attentato", ovvero dei loro legittimi successori.

La decisione di non includervi anche i conviventi more uxorio, espressione di discrezionalità amministrativa, appare non irragionevole, tenuto conto della causa dell'attribuzione patrimoniale (liberalità), nonché della maggiore considerazione giuridica e sociale di cui godono i rapporti familiari nel momento in cui l'Amministrazione è stata investita della scelta.

[Link al testo della sentenza](#)

Concorso. Accesso all'impiego pubblico. Concorsi riservati.

T.A.R. Lazio, Sez. II , 26 settembre 2012, n. 8127 - Pres. Tosti, Est. Toschei

È legittimo il bando di concorso per la copertura di 960 posti vacanti di giudice tributario nella parte in cui riserva la partecipazione ai soli magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, ed agli avvocati e procuratori dello Stato.

Il bando è conforme a quanto disposto dall'art. 39 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, disposizione che non presenta profili di illegittimità costituzionale, neppure nella parte in cui include gli avvocati dello Stato nell'organizzazione del plesso della giustizia tributaria, stante il peculiare carattere di autonomia e l'elevato prestigio professionale degli stessi.

La giurisprudenza costituzionale ha sovente sottolineato come la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico aperto non può essere esclusa in assoluto, seppure deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione ed ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

[Link al testo della sentenza](#)

In tale senso, tra le tante, Corte Cost., 18 febbraio 2011, n. 52 e 4 giugno 2010, n. 195.

Concorso. Accesso all'impiego pubblico. Bando di concorso e procedimento.

T.A.R. Lazio, Sez. III bis , 26 settembre 2012, n. 8141 - Pres. Speranza, Est. Pisano

È infondato il ricorso esperito avverso il bando di concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

In linea di principio, è conforme ai canoni di buona amministrazione, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa l'espletamento di procedure preselettive basate su test di accesso; in particolare, non altera la par condicio tra i concorrenti il fatto che pochi giorni prima della prova l'Amministrazione abbia ritenuto di annullare 900 quesiti, o che taluni di questi siano risultati erronei; né è illegittimo l'affidamento a soggetti esterni dell'attività di elaborazione e formalizzazione della batteria di quesiti da selezionare nella fase preconcorsuale.

[Link al testo della sentenza](#)

Processo amministrativo. Rinuncia.

T.A.R. Liguria, Sez. I, 20 settembre 2012 n. 1171 (ord.) - Pres. Balba, Est. Perugia

Non può essere accolta l'istanza di revoca di un'ordinanza cautelare già adottata e mai appellata; né può considerarsi l'accordo che sarebbe intervenuto tra le parti alla stregua di una circostanza sopravvenuta (art. 58 c.p.a.) capace di indurre alla revoca dell'ordinanza. (1)

[Link al testo dell'ordinanza](#)

Nella specie, le parti private, sul presupposto che erano venuti meno le basi che avevano indotto alla proposizione della richiesta cautela, aveva chiesto concordemente la revoca da parte del collegio di un'ordinanza assunta sulla domanda cautelare e mai appellata.

Processo. Azione di condanna.

Processo. Silenzio della pubblica amministrazione.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 settembre 2012, n. 2220 - Pres. Leo, Est. Gatti

Poiché l'art. 30 c.p.a. prevede che, salvi i casi di giurisdizione esclusiva, ed in presenza di una condanna al risarcimento dei danni ("negli altri casi di cui al presente articolo"), l'azione di condanna debba essere proposta "contestualmente ad altra azione", e pertanto non in via autonoma, la domanda tesa ad una pronuncia che imponga l'adozione del provvedimento satisfattorio non è ammissibile se non accompagnata dalla rituale e contestuale proposizione della domanda di annullamento del provvedimento negativo o del rimedio avverso il silenzio. (1)

Quando circostanze sopravvenute nel corso del giudizio abbiano attualizzato l'interesse della ricorrente alla proposizione di un'azione avverso il silenzio promossa con motivi aggiunti, quest'ultima, in attuazione del principio di economia processuale, espresso dal citato art. 32 c.p.a., può essere scrutinata a prescindere dall'ammissibilità del ricorso principale a suo tempo presentato. Diversamente, e cioè dichiarando inammissibile l'azione avverso il silenzio, in quanto

formulata in un giudizio instaurato con una domanda dichiarata inammissibile, si concluderebbe la controversia con una sentenza di rito, obbligando la ricorrente a riproporre, in autonomo e separato giudizio, le medesime doglianze, da definirsi a loro volta con una nuova sentenza, ciò che pare evidentemente contrario alla ratio dell'innovativa previsione dell'art. 32 cit.

[Link al testo della sentenza](#)

(1). Nella specie, la ricorrente, in via principale, non aveva impugnato alcun atto, limitandosi a proporre, in via subordinata, un'azione di annullamento avverso mere comunicazioni rese in evasione di istanze di accesso, ossia atti che non avevano alcuna valenza provvedimentale. Specifica la pronuncia che "Ai fini dell'ammissibilità dell'azione proposta nel presente ricorso si sarebbero invece dovuti impugnare, nei termini di decadenza, i piani regionali [in materia di inquinamento atmosferico] di cui la ricorrente sostiene l'inadeguatezza, o in alternativa si sarebbe dovuto promuovere un'azione avverso il silenzio serbato dalla Regione in ordine alla mancata adozione, o aggiornamento, di un determinato strumento pianificatorio".

Giurisdizione. Servizi pubblici.

Servizi pubblici. Servizi socio-assistenziali.

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 24 settembre 2012, n. 1538 - Pres. Calderoni Est. Tenca

Quando il contenuto della pretesa sostanziale è l'accertamento dell'obbligato passivo ad erogare in via continuativa il servizio pubblico di trasporto pubblico e di assistenza "ad personam" - categoria che contempla l'espletamento di prestazioni fondamentali (art. 38 commi 1, 3 e 4 Cost.), indirizzate istituzionalmente ed in via diretta al soddisfacimento di bisogni collettivi e sottoposte, per ragioni di interesse pubblico, ad indirizzi e controlli dell'autorità amministrativa - le posizioni giuridiche dei privati, per quanto qualificabili come diritti soggettivi, elevati al rango di diritti fondamentali alla salute ex art. 32 Cost., appartengono alla cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. c) c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra le altre, le controversie riguardanti le attività e le prestazioni erogate nell'espletamento di pubblici servizi, comprese quelle afferenti all'ambito della pubblica istruzione e con la sola eccezione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati. (1)

Va dichiarata la competenza dei Comuni sotto il profilo della gestione del servizio di trasporto e della correlata assistenza "ad personam", mentre la Provincia è tenuta ad assumere per intero l'onere economico, fermo restando che per il resto Comuni e Province devono agire in sintonia ed elaborare linee condivise, avvalendosi degli strumenti di collaborazione offerti dall'ordinamento (conferenza di servizi, accordo di programma, accordi in genere). (2)

[Link al testo della sentenza](#)

(1). Nella specie, i ricorrenti censuravano le decisioni dell'amministrazione provinciale, la quale si era dichiarata incompetente ad assumere l'onere economico dell'assistenza "ad personam" per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e solo parzialmente disponibile a farsi carico delle spese di trasporto. L'amministrazione resistente deduceva il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo, poiché la domanda avrebbe avuto ad oggetto prestazioni patrimoniali di natura restitutoria rispetto alle quali non sarebbero ravvisabili ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 c.p.a.: non si sarebbe cioè discusso di provvedimenti o comportamenti espressione di potere autoritativo della pubblica amministrazione, ma soltanto di rapporti patrimoniali tra Enti pubblici in posizione di parità tra loro.

(2). In termini generali, osserva il Tribunale che l'assetto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali è definito nel senso di affidare ai Comuni la gestione dell'intera platea degli interventi in campo socio-assistenziale, mentre per le Province sono prefigurati essenzialmente compiti di indirizzo, programmazione e raccordo. Tale ripartizione delle reciproche attribuzioni è coerente con il principio di sussidiarietà verticale, in base al quale l'esercizio delle funzioni pubblicistiche – nel loro momento decisionale ed attuativo – deve essere riservato al livello istituzionale che presenta la maggiore prossimità con i cittadini, salve le ipotesi che richiedono necessariamente la competenza del livello successivo e più ampio: espressione del principio di sussidiarietà è il canone secondo cui il potere centrale non deve intervenire quando l'autorità periferica è in grado di curare efficacemente i propri interessi. Le linee generali le quali definiscono il ruolo spettante agli attori istituzionali riservano ai Comuni ogni scelta sull'organizzazione e sull'erogazione dei servizi sociali dislocati sul territorio, mentre le Province sono chiamate a svolgere attività di pianificazione e raccordo di ampio respiro, compresa l'elaborazione del documento strategico (il Piano di zona). Se detto principio ha valenza generale, osserva ancora il Tribunale, esso deve essere applicato anche per i servizi espletati a favore dei soggetti diversamente abili, e comprende il trasporto scolastico e l'assistenza “*ad personam*”. In effetti sarebbe irrazionale “frazionare” per fascia di età un singolo servizio destinato ai soggetti diversamente abili e sottrarlo al Comune che lo ha gestito fino a quel momento: la scelta contrasterebbe in particolare con i principi di continuità delle relazioni educative, poiché gli assistiti resterebbero esposti ai mutamenti delle figure di riferimento.

Sicurezza pubblica. Autorizzazioni di pubblica sicurezza.

T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18 settembre 2012, n. 990 (ord.) - Pres., Est. Salamone

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 31, comma 1 decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, nella parte in cui determinano una situazione di assenza di principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della “ludopatia” ed escludono la competenza dei Comuni ad adottare atti normativi e provvedimenti volti a limitare l'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, per violazione degli artt. 118 e 32 della Costituzione.

[Link al testo della sentenza](#)

Contratti pubblici nei settori ordinari.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 settembre 2012, n. 1634 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile

La previsione dell'art. 15 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo la quale “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo” ha carattere imperativo e cogente e sostituisce, ex artt. 1339 e 1419 c.c., eventuali pattuizioni contrattuali difformi.

[Link al testo della sentenza](#)

Nello stesso senso, si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 504.

Contratti pubblici nei settori ordinari.

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 7 settembre 2012, n. 1472 - Pres. Trizzino, Est. Caprini

L'obbligo di rendere la dichiarazione ex art. 38, 1° comma, lett. c) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (come modificato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106) anche in capo al "socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci" deve essere riferito, in applicazione del criterio dell'interpretazione letterale e del principio di tassatività delle cause di esclusione dagli appalti pubblici oggi previsto dall'art.46, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici, al solo socio unico persona fisica e non al socio unico persona giuridica.

[Link al testo della sentenza](#)

In materia, si vedano T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 27 giugno 2012, n. 5860 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 17 febbraio 2012, n. 847, citate dalla sentenza massimata.
--

Giurisdizione. Accordi sostitutivi di provvedimenti. Espropriazione.

T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 19 settembre 2012, n. 1545 - Pres. Cavallari, Est. Lattanzi

Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. la controversia avente ad oggetto la domanda relativa alla risoluzione dell'accordo o alla restituzione di un'area oggetto di cessione volontaria nell'ambito di una procedura espropriativa, atteso che essa sottende l'esistenza di diritti soggettivi, la cui tutela è affidata appunto al giudice ordinario.

[Link al testo della sentenza](#)

Giurisprudenza pacifica: tra le decisioni più recenti, si vedano T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 12 luglio 2011, n. 1269; T.A.R. Molise, 1° giugno 2011 n. 354.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 19 settembre 2012, n. 1681 - Pres. Allegretta, Est. Picone

Anche nelle procedure sottosoglia comunitaria, il principio di carattere generale desumibile dall'art. 37 del Codice dei contratti pubblici impone che la singola impresa componente dell'A.T.I. deve possedere la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione; il tutto a garanzia della serietà dell'offerta presentata alla stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione.

[Link al testo della sentenza](#)

In questo senso, si vedano Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2011 n. 6048; T.A.R. Veneto, sez. I, 30 giugno 2011 n. 1105.
--

Contratti pubblici nei settori ordinari. Bandi, avvisi, inviti.

T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 26 settembre 2012, n. 1685 - Pres. Allegretta, Est. Amovilli

Il ricorrente ha l'onere di impugnare immediatamente solo le clausole di bando direttamente impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione (c.d. escludenti) o che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati e che comportino l'impossibilità, per l'interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale.

[Link al testo della sentenza](#)

Si tratta di orientamento giurisprudenziale prospettato da Consiglio Stato, Ad. Plen., 23 gennaio 2003 n. 1 e seguito da gran parte della giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, sez I, 3 aprile 2012, n. 1550; T.A.R. Liguria, sez II, 29 marzo 2012, n. 445; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 13 ottobre 2011, n. 438; Cons. Stato, sez III, 7 dicembre 2012, n. 6466).

Di recente, per una diversa impostazione si veda Cons. Stato, sez. VI, ord. 18 gennaio 2011, n. 351 che ha nuovamente rimesso la questione all'Adunanza Plenaria (che ha deciso il ricorso con la decisione 7 aprile 2011 n. 4, non affrontando, però, la questione).

Imposte e tasse.

T.A.R. Sardegna, Sez. II, 14 settembre 2012, n. 801 - Pres. Maggio, Est. Aru

In sede di quantificazione delle tariffe TARSU l'Amministrazione comunale è tenuta a compiere adeguati accertamenti istruttori, volti a rendere il più possibile congrua la contribuzione richiesta rispetto alla effettiva produzione di rifiuti.

In particolare, l'esigenza di ripartire tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, il costo dello smaltimento dei rifiuti non può risolversi nello scaricare immotivatamente su questa ultime (ed in particolare sulle imprese alberghiere), in assenza di argomentazioni sorrette da un minimo di attività di accertamento, costi che proporzionalmente incidono in maniera abnorme sul loro volume di affari.

L'applicazione alle strutture alberghiere di un coefficiente quali-quantitativo nella misura massima senza alcuna motivazione comporta, in assenza di accertamenti istruttori volti a dimostrare l'effettiva necessità dell'ulteriore aggravamento del costo di smaltimento dei rifiuti nei confronti di tali utenze, un difetto di motivazione dell'impugnato atto tariffario.

[Link al testo della sentenza](#)

Processo amministrativo. Silenzio della pubblica amministrazione.

T.A.R. Sicilia, Catania, II, 5 settembre 2012, n. 2098 – Pres. Veneziano, Est. Spampinato

Poiché le formalità di trascrizione non hanno natura provvedimentoale, trattandosi della effettuazione di operazioni materiali conseguenti alla definizione del procedimento espropriativo, la loro eventuale omissione non può determinare un silenzio dell'Amministrazione nei cui confronti si possa reagire attraverso il rito processuale di cui all'art. 117 c.p.a., dedicato – a termini dell'art. 2, comma 1, l.n. 241/1990 – alla violazione del dovere di concludere un procedimento mediante l'adozione di un atto espresso avente natura provvedimentoale.

[Link al testo della sentenza](#)

Urbanistica. Piano di lottizzazione. Legittimazione ad agire.

T.A.R, Sicilia, Palermo, II, 5 settembre 2012, n. 1830 – Pres. Giamportone, Est. Modica de Mohac

È inammissibile il ricorso proposto avverso una delibera di approvazione di un piano di lottizzazione da soggetti proprietari di aree confinanti con i terreni interessati dal piano di lottizzazione, nel caso in cui tale situazione di fatto si presenti eccessivamente generica, non essendo stata supportata da riferimenti indicativi e probanti più specifici e non sia supportata da ulteriori e più puntuali e incisive indicazioni in ordine alla tipologia ed alla effettiva rilevanza (e cioè all'apprezzabilità e valutabilità, sul piano giuridico) del lamentato (e paventato) pregiudizio che essi subirebbero in quanto "vicini".

[Link al testo della sentenza](#)

Giurisdizione. Contributi ed agevolazioni.

T.A.R, Sicilia, Palermo, III, 10 settembre 2012, n. 1852 – Pres. Monteleone, Est. Tomaiuoli

In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, l'orientamento secondo il quale occorre distinguere a seconda che la legge riconosca direttamente la spettanza del beneficio ovvero la subordini ad una valutazione discrezionale della PA., in quanto se nel primo caso la posizione del privato è sempre qualificabile in termini di diritto soggettivo, nella seconda ipotesi è d'interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo dell'aiuto oppure nel caso che tale provvedimento venga annullato in via di autotutela per vizi di legittimità o per un suo contrasto originario con il pubblico interesse, mentre è di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, nella fase di attuazione del rapporto, si applica a fattispecie di contributi singolarmente richiesti ed ottenuti, ma non è applicabile nel caso di concessione del finanziamento in sede di approvazione di un patto territoriale che, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, commi 203 e segg., costituisce una delle possibili forme della cd programmazione negoziata per le quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

[Link al testo della sentenza](#)

In questo senso, Cass., SS.UU., 8 luglio 2008, n. 18630.

Sull'ordinario criterio di riparto di giurisdizione in materia di finanziamenti pubblici, oltre alle sentenze della Cassazione citate in motivazione, vd. Cons. St., V, 26 agosto 2010 n. 5962; VI, 11 gennaio 2010 n. 3.

Processo amministrativo. Motivi di ricorso. Poteri del giudice.

T.A.R, Sicilia, Palermo, III, 14 settembre 2012, n. 1873 – Pres. Monteleone, Est. La Greca

È principio generale del processo amministrativo che l'accoglimento di un vizio-motivo di incompetenza dell'organo che ha provveduto è assorbente di ogni altro vizio-motivo dedotto nel

ricorso, giacché tale vizio accolto, per la sua stessa natura, inficia tutti gli atti successivi, che inevitabilmente dovranno essere reiterati dall'organo competente (o, se si tratti di un collegio, da quello correttamente costituito), e ciò, ovviamente, senza che la successiva attività, cognitiva e valutativa, di quest'ultimo possa in alcun modo risultare pregiudicata (nel senso, etimologico, di "pre-giudicata") da quella in precedenza svolta dall'organo incompetente

[Link al testo della sentenza](#)

Afferma il Tar che l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso deriva non tanto dall'obbligo di rimettere l'affare all'autorità competente, previsto dall'(ormai) abrogato art. 26 l. n. 1034 del 1971 - con le differenziazioni in tema di incompetenza intersoggettiva ed infrasoggettiva delineate dalla giurisprudenza con riferimento a tale norma -, quanto, piuttosto, dal divieto per il giudice amministrativo di pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, siccome fissato dall'art. 34, comma 2, c.p.a.. Ne deriva l'obbligo per il giudice adito di arrestare la propria cognizione al motivo inerente all'incompetenza dell'organo.

In termini C.G.A., 6 marzo 2012, n. 273, citata nella sentenza massimata.

Contra Tar Genova, II, 27 aprile 2012, secondo cui "l'art. 34, comma 2, del codice, che stabilisce il divieto del giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ha infatti un diverso perimetro applicativo, poiché nell'ipotesi dell'atto affetto da incompetenza il sindacato del giudice si esercita su un potere che è già stato esercitato, sebbene illegittimamente, e non su un potere ancora da esercitare" ; Tar Toscana, II, 5 ottobre 2011 n. 1443 e 16 giugno 2011 n. 1076, che sottolinea come piuttosto l'art. 34, co. 1, lett. e), nel prevedere "che il giudice, contestualmente all'annullamento, può indicare all'amministrazione quali siano le conseguenze derivanti dal giudicato, ... rivela il venir meno dei limiti tradizionali frapposti al G.A. onde salvaguardare l'autonomia dell'amministrazione nel momento della riedizione del potere successivamente alla pronuncia giurisdizionale di accoglimento del gravame" ed anche Tar Lombardia, III, 13 maggio 2011 n. 1233, in *Guida al diritto*, 2011, dossier 9, con nota di CLARICH.

Processo amministrativo.

T.R.G.A. Trento, 14 settembre 2012, n. 284 – Pres., Pozzi, Est. Chietтини

Rientra nel potere del giudice amministrativo - in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all'esercizio della funzione pubblica - decidere l'ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, procedendo all'esame dei motivi di censura nell'ordine logico segnato da quelli che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento.

[Link al testo della sentenza](#)

In questo senso, si vedano, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2012, n. 82; Cons. Stato, sez. V, 7 luglio 2011 n. 4052; T.A.R. Liguria, sez. II, 18 gennaio 2012 n. 84.

Contratti pubblici nei settori ordinari. Autotutela.

Processo amministrativo. Appello.

T.A.R. Umbria, 21 settembre 2012, n. 386 - Pres. Cardoni, Est. Fantini

Non esiste l'obbligo della Stazione appaltante di conformarsi ad una sentenza del T.A.R. (che ha accertato il difetto dei requisiti di qualificazione di un'A.T.I.), essendo la medesima stata riformata in sede di appello con declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto paralizzato dal ricorso incidentale.

La riforma in appello della sentenza di primo grado comporta, come effetto espansivo interno, che sono travolti anche i capi della sentenza che presuppongono quello riformato, e che non possono conservare un'efficacia autonoma.

La pendenza di un procedimento penale riguardante profili di irregolarità della gara non può rilevare ai fini dell'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione; ciò comporta che anche un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione deve essere adeguatamente motivato, comparando l'attualità dell'interesse pubblico sotteso con l'affidamento ingenerato dal provvedimento che si intende rimuovere.

[Link al testo della sentenza](#)